

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2624

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AZZARÀ, DELL'OSSO, SPOSETTI,
GALEOTTI, MAZZOLA, GUIZZI e CORTESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1991

Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67
e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore
della editoria

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che qui si presenta trova un primo riscontro negli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria 1991-93 (atto Senato n. 2546). Infatti alla tabella A della finanziaria – rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri – si incrementa di 7 miliardi per il 1991 e per ciascuno dei due esercizi successivi l'intervento dello Stato in conto interessi sul consolidamento delle passività delle aziende editoriali a suo tempo già previsto dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, e si stanziano 10 miliardi all'anno, sempre per il triennio 1991-93, come ulteriore contributo alle imprese editrici di particolare valore.

La traduzione dell'accantonamento di 7

miliardi annui è esplicitata dall'articolo 1 del presente disegno di legge, che ripropone l'esigenza di affrontare tempestivamente e prima che le situazioni diventino croniche, come certamente erano per tutti i quotidiani all'inizio degli anni '80, lo stato di indebitamento che in particolare hanno coinvolto i giornali senza «scopo di lucro».

Tali testate, che come si sa hanno come editori o cooperative di giornalisti o fondazioni o enti morali oppure partiti politici rappresentati in Parlamento, proprio per la loro scelta di essere «media» al servizio anche di specifiche aree di lettori, subiscono situazioni di precaria tenuta economica essenzialmente determinate dalla insufficienza di introiti pubblicitari.

C'è inoltre da rilevare che i contributi ordinari annuali previsti per questo tipo di imprese dalla legge n. 67 del 1987 hanno subito ritardi dell'ordine di tre quattro anni. Ad esempio, solo alla fine del 1990, è stato erogato quanto dovuto per gli anni 1987-1988 ed un tale ritardo ha prodotto non solo una oggettiva svalutazione delle entrate previste, ma ha anche provocato un considerevole aumento dell'indebitamento.

Ma l'elemento più negativo è che il consolidamento delle passività aziendali registrate al 31 dicembre 1986, previsto dall'articolo 12 della legge n. 67 del 1987, che doveva essere una delle misure cardine per azzerare tali indebitamenti con mutui a tasso agevolato, non è stato, per i giornali senza permanente scopo di lucro, utilizzato se non in parte da un solo quotidiano.

Le imprese infatti non hanno potuto usufruire dell'opportunità offerta dalla legge per la impossibilità a fornire adeguate garanzie, ostacolo questo che è stato rimosso solo lo scorso anno.

Per quanto premesso, con l'articolo 1 si estende al 31 dicembre 1989 il consolidamento delle passività ed il relativo contributo in conto interessi, con le modalità previste dall'articolo 12 della già citata legge n. 67 del 1987.

Occorre però delimitare con esattezza e rigore le imprese che possono usufruire del provvedimento proposto, limitandolo alle sole aziende senza permanente scopo di lucro così come individuate e precisate dall'articolo 3, commi 2 e 10 e dall'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Per quanto riguarda poi i contributi previsti per i quotidiani di partito, che vengono erogati solo in quanto le entrate pubblicitarie sono inferiori al 30 per cento del totale dei costi (e si tenga conto che gli altri giornali hanno introiti pubblicitari che coprono mediamente il 50 per cento dei

costi), le misure previste sinora dalla legge n. 250 del 1990 risultano insufficienti e non tali da equiparare questa categoria di quotidiani agli altri.

Infatti il *deficit* pubblicitario dei giornali di partito non deriva spesso dal comportamento del mercato bensì da preclusioni (di principio!) che alcuni settori pubblici assumono.

La dimostrazione della sostanziale differenza che anche negli ultimi anni è rimasta tra le testate nazionali e pluriregionali ed i quotidiani politici viene ulteriormente confermata dal recentissimo studio che una importante società di certificazione ha condotto per la Federazione editori giornali (indagine estesa ai bilanci di tutti i quotidiani italiani).

Tale indagine dimostra che nel triennio 1987-1989 i ricavi dei giornali nazionali e pluriregionali sono stati, per ogni copia di tiratura, pari a lire 553 per il 1987, lire 1.024 per il 1988 e lire 1.143 per il 1989 contro, invece, un'entrata per le testate politiche rispettivamente di 424, 639 e 670 lire, con una differenza a copia quindi che per l'ultimo anno è stata di ben 473 lire.

I costi per copia, invece, sempre per il 1989, registravano una differenza di appena 191 lire tra queste due categorie di giornali, a dimostrazione che i giornali di partito subiscono, in ogni caso, i costi di mercato.

L'articolo 1 disciplina pertanto con estrema chiarezza e circoscrive i termini nei quali può essere applicato il provvedimento di consolidamento delle passività aziendali.

L'articolo 2 introduce un parziale correttivo, raddoppiando l'intervento dello Stato previsto dall'articolo 3, comma 11 e dall'articolo 4, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

L'articolo 3, infine, individua - come richiamato all'inizio - la copertura finanziaria del provvedimento per gli anni 1991-1992-1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, ed all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1989 regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 3 e dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

Art. 3.

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 4, comma 1, della citata legge».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40 mila copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.

2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera *b*) del comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.